

Studi di settore 2005

PERIODO D'IMPOSTA 2004

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

TG74U

- 74.81.1** Studi fotografici;
- 74.81.2** Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa.

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TG74U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2004 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente, in qualità di imprenditore o di esercente arti e professioni, una tra quelle di seguito elencate:

"Studi fotografici" – codice attività 74.81.1;
"Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa" – codice attività 74.81.2.

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività di impresa;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

ATTENZIONE

Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TG74U.

Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che è parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TG74U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SG74U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2003.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma d'impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, con riferimento alle informazioni di natura contabile, il modello prevede il quadro F, che dovrà essere compilato dal contribuente che svolge l'attività in qualità di imprenditore ed il quadro G, che dovrà essere compilato dal contribuente che svolge l'attività in qualità di esercente arti e professioni. Per individuare quale sia l'attività prevalente occorre prendere in considerazione le attività appartenenti alla medesima categoria reddituale. Pertanto, qualora il contribuente svolga due attività, una in qualità di imprenditore ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni, non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.

In base a tale principio:

1. i contribuenti che esercitano una delle attività sopraindicate ed una seconda attività, entrambe professionalmente:
 - utilizzeranno il presente modello se la seconda attività non risulti essere prevalente;

– non dovranno compilare il presente modello se la seconda attività risulti essere prevalente.

- In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore;
2. i contribuenti che svolgono una delle attività sopraindicate ed una seconda attività, entrambe in forma d'impresa:

- utilizzeranno il presente modello se la seconda attività non risulti essere prevalente;
- potranno utilizzare il presente modello nel caso in cui la seconda attività prevalente, solo se per quest'ultima abbiano facoltativamente tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Dovranno naturalmente presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente se anche per tale attività risulta approvato lo studio di settore;

3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa una delle attività sopraindicate ed una seconda attività, per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, dovranno compilare due diversi modelli se la seconda attività non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività compresa in questo studio.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della "Parte generale" unica per tutti i modelli;
- negli appositi campi, il Comune e la Provincia del domicilio fiscale. Tali indicazioni consentono, altresì, l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, n.388.

Altre attività

I primi tre righe devono essere compilati dai contribuenti che determinano il reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel capo V (redditi di lavoro autonomo) del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 e svolgono anche attività dipendente o siano percettori di pensione; nel caso di svolgimento di attività a tempo parziale, deve essere indicato anche il numero delle ore settimanali di lavoro prestato.

L'ultimo rigo riguarda tutti i contribuenti e dovrà essere barrata la relativa casella qualora vengano svolte anche altre attività di impresa e/o artistiche o professionali.

Si precisa che i dati richiesti non vanno forniti nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni.

Altri dati

Sono richieste ulteriori informazioni relative all'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa e alla categoria reddituale nella quale sono state inquadrare le attività rientranti nei codici 74.81.1 e 74.81.2, riportando, nella relativa casella, il **codice 1**, se si tratta di reddito d'impresa oppure il **codice 2**, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2004. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoratori a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2004. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma. Devono essere altresì indicati i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente alla data del 24 ottobre 2003 che non possono essere ricondotti a un progetto e che mantengono an-

cora efficacia ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
 - per i dipendenti a tempo parziale, anche assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o di lavoro ripartito o con contratto a termine, moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 12 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2005 semplificato;
 - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine o di lavoro intermittente, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2004;
 - per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che al 31 dicembre prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello.

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

- nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **terza colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare alla terza colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella terza colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

Personale addetto all'attività di impresa

- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righe da A07 ad A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.

Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a ciascuna unità locale utilizzata nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla sua esistenza alla data del 31 dicembre 2004. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o chiusura. In particolare, indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, barrando la casella corrispondente, il numero progressivo attribuito alla unità locale di cui si stanno indicando i dati;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, l'anno di apertura dell'unità locale;
- nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B05**, l'ammontare annuo dei canoni di locazione relativi alla unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni);
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a sala posa;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati al ricevimento dei clienti;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratori;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati a deposito e/o magazzino;
- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B11**, barrando la relativa casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività. In particolare, indicare:

Consumi

- nei **rigli** da **D01** a **D03**, la quantità di sviluppo consumato, espresso in litri, suddiviso per le tre differenti destinazioni d'uso previste;
- nei **rigli** da **D04** a **D06**, per ciascuna tipologia di carta fotografica in bobine elencata, la quantità utilizzata, espressa in metri lineari;
- nei **rigli** da **D07** a **D08**, per ciascuna tipologia di carta fotografica in fogli elencata, la quantità utilizzata, espressa in numero di fogli;

Tipologia dell'attività

- nei **rigli** da **D09** a **D44**, per ciascuna tipologia di prestazioni offerte e di servizi resi, la percentuale dei ricavi conseguiti o compensi percepiti in rapporto ai compensi o ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D09 a D44, deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

- nei **rigli** da **D45** a **D58**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti in rapporto ai compensi o ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D45 a D58 deve risultare pari a 100;

Elementi specifici

- nel **rigo D59**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, derivanti dall'attività svolta, con esclusione dei premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D60**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi derivanti da furto e incendio su attrezzature, impianti e locali;
- nel **rigo D61**, le spese sostenute per l'acquisto e l'abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo anche la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione e senza tenere conto, per gli esercenti arti e professioni, dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del Tuir approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;
- nel **rigo D62**, le spese sostenute per aggiornamento del software a propria disposizione, includendo anche quelle sostenute per contratti periodici di assistenza tecnica al software ma non quelle relative all'acquisto dei programmi o delle licenze d'uso;
- nel **rigo D63**, le spese sostenute per la manutenzione dei beni strumentali;
- nel **rigo D64**, le spese sostenute per l'acquisto di materiale chimico e per lo sviluppo;
- nel **rigo D65**, le spese sostenute per l'acquisto di materiale fotosensibile da ripresa (rullini o pellicole);
- nel **rigo D66**, le spese sostenute per l'acquisto di altro materiale videofotografico di consumo (ad es.: carta per stampe, materiali magnetici per immagazzinamento immagini, ecc.);
- nel **rigo D67**, le spese sostenute per viaggi e trasferte;
- nel **rigo D68**, le spese sostenute per l'utilizzo di studi fotografici o sale-pose e di beni strumentali di terzi;
- nel **rigo D69**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, e dall'articolo 108, comma 2, del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;

- nel **rigo D70**, le spese per prestazioni effettuate, direttamente o indirettamente, da altri fotografi/studi fotografici, incluse anche le spese sostenute per truccatori, modelle, ecc.;
- nel **rigo D71**, le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di laboratori fotografici;
- nel **rigo D72**, i costi sostenuti per l'utilizzo di strutture polifunzionali;
- nel **rigo D73**, le spese sostenute per lo smaltimento di rifiuti speciali;
- nel **rigo D74**, le provvigioni corrisposte ad agenti fotografici.

Altri elementi specifici

- nel **rigo D75**, l'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti per la cessione di diritti di utilizzo, con l'esclusione dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti per l'esecuzione delle riprese ("shooting");
- nei **rigli** da **D76**, la percentuale dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti per servizi fotografici diretti al mercato italiano, in rapporto ai compensi o ai ricavi complessivi;
- nel **rigo D77**, la percentuale dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti per servizi fotografici diretti al mercato multinazionale o estero, in rapporto ai compensi o ai ricavi complessivi;
- nel **rigo D78**, la percentuale di servizi fotografici effettuati con supporto digitale rispetto al totale dei servizi realizzati nell'anno 2004;
- nel **rigo D79**, la percentuale dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti per servizi fotografici effettuati con supporto digitale, in rapporto ai compensi o ricavi complessivi conseguiti nell'anno 2004;
- nel **rigo D80**, il numero di foto pubblicate su copertine di riviste a diffusione nazionale/internazionale;
- nel **rigo D81**, il numero di redazionali pubblicati su riviste a diffusione nazionale;
- nel **rigo D82**, il numero di campagne pubblicitarie nazionali effettuate;
- nel **rigo D83**, il numero di campagne pubblicitarie internazionali effettuate;
- nel **rigo D84**, il numero di servizi fotografici eseguiti all'estero;
- nel **rigo D85**, il numero di servizi fotografici pubblicati all'estero;
- nel **rigo D86**, il numero di agenti su paesi esteri;

I successivi rigli D87 e D88, devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D87**, il numero di ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D88**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno 2004.

Si precisa che, nel caso di attività esercitata in forma associata, va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei righe D87 e D88, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella tabella 2.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2004.

In particolare, indicare:

- nei **righe** da **E01** a **E26**, per ciascuna tipologia di beni elencata, il numero;
- nel **riga E27**, il valore dei beni strumentali digitali.

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..

Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2005 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **riga F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **riga F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo riga è anche compreso nel valore da riportare nel riga F01;

- nel **riga F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);

- nel **riga F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo riga è anche compreso nel valore da riportare nel riga F03;

- nel **riga F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **riga F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo riga è anche compreso nel valore da riportare nel riga F05;

- nel **riga F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);

- nel **riga F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo riga è anche compreso nel valore da riportare nel riga F07;

- nel **riga F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **riga F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo riga, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbiere e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel riga in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102 e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46

euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel campo interno di rigo F11 deve essere indicato il valore relativo ai beni strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria, già inclusi nel rigo F11.

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale: – di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

– in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi").

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nei campi interni al rigo F12 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo esterno del rigo F12) riguardanti rispettivamente :
 - nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
 - nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi");
 - nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione, relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
- Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
 - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
- Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
 - le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
 - i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires che non sono stati indicati nel rigo F12;
 - la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F15.

Si tratta ad esempio:

- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;

- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non devono, inoltre, essere considerate le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F16.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi realizzati dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:

- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti. I ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F15 sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili:

- "Valore dei beni strumentali";
- "Spese per prestazioni di lavoro dipendenti e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
- "Spese per acquisti di servizi";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righe F11, F12, e F13 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.

Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);
- nel **rigo F17**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146:

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F17, deve essere versata, utilizzando l'apposito mod. F24, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Ulteriori elementi contabili

In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determinazione del reddito d'impresa. Nel caso in cui sussistano oggettive difficoltà nel reperire le singole informazioni richieste in questa sezione, gli importi indicati nelle singole voci, per quest'anno, possono essere forniti con una approssimazione tale da non compromettere la significatività delle stesse informazioni.

La compilazione della presente sezione è facoltativa per i soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata.

ATTENZIONE

Gli importi da indicare sono quelli fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e riguardano soltanto gli elementi che non devono essere inclusi nei righe precedenti da F01 a F17 del presente quadro.

In particolare indicare:

- nel **rigo F18**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- nel **rigo F19**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
 - i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
 - i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
 - le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
 - la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario).

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.

In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

- nel **rigo F20, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
 - i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
 - i canoni di noleggio;
 - i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nel **campo 2**, la quota parte di **rigo F20** relativa ai canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili.

Nel **campo 3**, la quota parte di **rigo F20** relativa ai canoni di locazione non finanziaria e canoni di noleggio per beni mobili strumentali;

- nel **rigo F21**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righe F10 e F13, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F12), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- nel **rigo F22**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102 e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46; Nel campo interno devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali;
- nel **rigo F23**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F29 Oneri straordinari). In tale rigo F23 devono essere indicate le quote relative alla svalutazione dei crediti;
- nel **rigo F24**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;

- nel **rigo F25**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.).
- nel **rigo F26**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno “-”;
- nel **rigo F27**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
- nel **rigo F28**, i proventi straordinari. La natura “straordinaria” deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla “estraneità” dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F16);
- nel **rigo F29**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura “straordinaria” al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da

alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

- nel **rigo F30**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG.

In particolare, dovrà coincidere:

- per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF50** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
- per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF48** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
- per le società di capitali con il rigo **RF57** del quadro RF di Unico Società di capitali;
- per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG24** del quadro RG di Unico enti non commerciali ed equiparati;

Elementi contabili relativi a prodotti soggetti ad aggi

- I rigi da **F31** a **F33** vanno compilati obbligatoriamente dai soggetti tenuti, per il periodo di imposta 2004, alla contabilità ordinaria, ovvero, che pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario. In particolare:
- nel **rigo F31** devono essere indicati i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;
- nel **rigo F32** devono essere indicate le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;
- nel **rigo F33** devono essere indicate le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi.

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F34**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F35**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F36**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2004, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni “fuori campo di applicazione” dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

- nel **rigo F37**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F38**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F39**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

8. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2005 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

- nel **rigo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
- Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
 - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'eserci-

zio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;
- nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
- nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
 - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese").

L'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi) va evidenziato nell'apposito campo interno.

- nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
 - l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
 - le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
 - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione.

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei rigi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta

in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

- nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

- i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, altresì, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" appositamente previsto nel quadro B;
- le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, altresì, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" appositamente previsto nel quadro B.
- le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
 - i servizi telefonici compresi quelli accessori;
 - i consumi di energia elettrica;
 - i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusi

sivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;
- nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e ido-

neamente documentate;

- per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:

- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.
- nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del

Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata, utilizzando l'apposito mod. F24, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei compensi annotati nelle scritture contabili.

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2004, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, art. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
- nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

- alle cessioni di beni ammortizzabili;
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione degli esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati.

I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nell'ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2004 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2004);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2004 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2004).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2003 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2002 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2004 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2004	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2004	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2004	0	0	30,0%
01/10/2004	0	1	27,5%
01/06/2004	0	2	25,0%
01/04/2004	0	3	22,5%
01/01/2004	0	4	20,0%
01/10/2003	1	5	15,0%
01/06/2003	2	6	10,0%
01/04/2003	3	6	7,5%
01/01/2003	4	6	5,0%
01/10/2002	5	6	2,5%

TABELLA 2 - CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA "RESA ORARIA PER ADDETTO"

L'indicatore della resa oraria per addetto è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del rigo G07} - \text{importo del rigo G03} - \text{importo del rigo G04}}{\text{"Numero addetti"} \times 40 \times 45}$$

dove:

- **rigo G07** = Compensi dichiarati;
- **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
- **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista, che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.

Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2004 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

ESEMPIO 1:

Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2004 compensi pari a euro 25.822,84. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un dipendente a tempo parziale retribuito per 156 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2004 euro 3.511,91.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{25.822,84 - 3.511,91}{[1 \times (20/40 \times 45/45) + 156/312] \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{(1 \times 0,5 + 0,5) \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{1.800} = 12,39 \text{ euro}$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:

- il **"Numero degli addetti"** posto al denominatore del rapporto è pari a:
Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312;
- il **fattore correttivo** è pari a:
[(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/numero soci o associati)/45].

ESEMPIO 2:

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2004 compensi pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un dipendente a tempo pieno retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{65.073,57}{[2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312] \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{65.073,57}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{4.500} = 14,46 \text{ euro}$$

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Altri servizi		Percentuale sui compensi o ricavi
D28	Foto artistiche o di ricerca creativa	%
D29	Servizi industriali	%
D30	Servizi per convegni e congressi	%
D31	Riprese video	%
D32	Elaborazione e montaggio dell'immagine video	%
D33	Noleggio studio fotografico e beni strumentali fotografici	%
D34	Sviluppo e stampa di pellicole	%
D35	Ingrandimenti (fotografici e/o digitali)	%
D36	Riproduzione, restauro, ritocco e duplicazione di fotografie manuale o a computer	%
D37	Acquisizione, lavorazione ed elaborazione digitale di immagini	%
D38	Trasferimento di immagini da pellicola a supporto magnetico/CD e viceversa	%
D39	Post-produzione (aggiunta di musica al video, etc...)	%
D40	Preparazione e montaggio di pannelli per fotografie da esposizione	%
D41	Fotocopie a colori	%
D42	Vendita di materiale fotografico di consumo	%
D43	Vendita di apparecchiature fotografiche ed altro	%
D44	Altro	%
		TOT = 100%
Tipologia della clientela		Percentuale sui compensi o ricavi
D45	Agenzie pubblicitarie	%
D46	Agenzie fotografiche d'archivio	%
D47	Agenzie di stampa	%
D48	Agenzie di spettacolo	%
D49	Aziende private commerciali/industriali	%
D50	Aziende private editoria quotidiani/periodici	%
D51	Aziende private editoria libraria e non periodica	%
D52	Aziende ed enti pubblici	%
D53	Privati	%
D54	Fotografi/studi fotografici	%
D55	Fotonegozianti	%
D56	Centri di raccolta - supermercati, CRAL aziendali, alberghi, ecc.	%
D57	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	%
D58	Altri soggetti	%
		TOT = 100%
Elementi specifici		
D59	Assicurazioni R.C. verso terzi	,00
D60	Assicurazioni contro il furto e incendio su attrezzature, impianti e locali	,00
D61	Acquisti ed abbonamenti giornali/riviste/publicazioni/banche dati e spese di aggiornamento professionale	,00
D62	Spese per aggiornamento software	,00
D63	Spese di manutenzione beni strumentali	,00
D64	Spese per materiale chimico e per lo sviluppo	,00
D65	Spese per materiale fotosensibile da ripresa	,00
D66	Spese per altro materiale video-fotografico di consumo	,00
D67	Spese per viaggi e trasferte	,00
D68	Spese per utilizzo di studi fotografici o sale-posa e di beni strumentali di terzi	,00
D69	Spese di pubblicità, promozione, propaganda e rappresentanza	,00
D70	Spese per prestazioni effettuate da fotografi/studi fotografici	,00
D71	Spese per l'utilizzo di servizi di laboratori fotografici	,00
D72	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
D73	Spese per smaltimento di rifiuti speciali	,00
D74	Provvigioni corrisposte ad agenti fotografici	,00

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Altri elementi specifici

D75	Compensi percepiti o ricavi conseguiti per la cessione di diritti di utilizzo	,00
D76	Compensi percepiti o ricavi conseguiti per servizi fotografici diretti al mercato italiano	%
D77	Compensi percepiti o ricavi conseguiti per servizi fotografici diretti al mercato multinazionale o estero	%
D78	Servizi fotografici effettuati con supporto digitale	%
D79	Compensi percepiti e ricavi conseguiti per servizi fotografici effettuati con supporto digitale	%
D80	Foto pubblicate su copertine di riviste a diffusione nazionale/ internazionale	Numero
D81	Redazionali pubblicati su rivista a diffusione nazionale	Numero
D82	Campagne pubblicitarie nazionali	Numero
D83	Campagne pubblicitarie internazionali	Numero
D84	Servizi fotografici eseguiti all'estero	Numero
D85	Servizi fotografici pubblicati all'estero	Numero
D86	Agenti su paesi esteri	Numero
D87	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D88	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

QUADRO E

Numero

E01	Ingranditori		
E02	Sviluppatrici per diapositive		
E03	Sviluppatrici per negativi		
E04	Minilab		
E05	Stampatrici fino a 30 x 45		
E06	Stampatrici oltre 30 x 45		
E07	Stampatrici carta con video		
E08	Sviluppatrici per carta formato fino a 30 x 45		
E09	Sviluppatrici per carta formato oltre 30 x 45 fino a 70 x 100		
E10	Sviluppatrici per carta formato oltre 70 x 100		
E11	Sistemi di stampa da file digitale		
E12	Videoregistratori, videoriproduttori e videoproiettori		
E13	Apparecchiature per postproduzione video (centraline di montaggio, titolatrici, ecc.)		

Beni strumentali di valore superiore a euro 250,00

Numero

E14	Fotocamere		
E15	Fotocamere digitali		
E16	Obiettivi		
E17	Dorsi digitali per fotocamere		
E18	Dorsi speciali diversi da quelli previsti dal rigo precedente		
E19	Luci continue		
E20	Luci Flash		
E21	Computer		
E22	Stampanti-Plotter		
E23	Scanner		
E24	Cabine automatiche per foto tessera		
E25	Fotocopiatrici		
E26	Apparecchi da ripresa, videocamere, telecamere		

E27	Valore dei beni strumentali digitali	0,00
------------	--------------------------------------	------

